

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

1. Parte ricorrente lamenta la scarsa trasparenza, tenuta dall'Intermediario, nella gestione della procedura di rientro di un finanziamento.

Dalla documentazione in atti si evince, in particolare, che:

- Parte ricorrente aveva sottoscritto un contratto di prestito finalizzato n. **0572 nel 2019 al fine di acquistare un veicolo, per un importo finanziato pari a € 16.955,26 da corrispondersi in 60 rate da € 324,00 (come si desume dal riscontro al reclamo del 16/12, cfr. all. "Risposta" ricorso);
- il finanziamento aveva registrato insoluti di pagamento sin dalla rata n. 8 del 15/02/2020, come confermato dal piano di ammortamento in atti (all. 5 controdeduzioni);
- l'Intermediario aveva, quindi, affidato il recupero ad una società esterna;
- nel maggio 2020, Parte ricorrente sottoscriveva un piano di rientro per la restituzione del debito residuo, pari ad € 17.600,00; piano che prevedeva il pagamento, con scadenza mensile, di n. 12 cambiali di € 150,00 e n.79 cambiali di € 200,00;
- nel giugno del 2021, il credito veniva poi ceduto alla cessionaria, terza estranea al presente procedimento. Alla data della cessione, il saldo del credito ceduto ammontava ad € 14.940,74 come indicato nella notifica di cessione.

2. Nel ricorso e nella documentazione allegata, Parte ricorrente contesta che l'Intermediario, in una comunicazione del 30/12/2020, avrebbe fatto riferimento a *"un piano di 91 rate da € 93 per un totale di € 17.600"*, laddove 91×93 ha come risultato 8.463. La predetta difformità, a giudizio del ricorrente, avrebbe reso il credito, incerto, illiquido e inesigibile. Precisava, sul punto, di avere pagato 61 cambiali per un totale di € 11.600; circa € 3.600 di rate originarie del 2018–2019; tre bonifici nel 2025; una cambiale del 15/10/2025 pagata presso notaio (€ 216) a causa del ritiro anticipato del titolo.

Ancora, lamentava:

- la mancata notifica della cessione del credito, che non era dunque a lui opponibile, fino al 2025;
- di avere subito, il 15 febbraio 2025, il protesto di una cambiale ma che ciò era accaduto per impossibilità materiale di pagamento (mancata indicazione del soggetto legittimato a ricevere i versamenti; ritiro anticipato da parte del notaio di un titolo in scadenza)
- di avere proposto reclamo il 22 novembre 2025, ma che questo non era stato riscontrato dall'intermediario.

In conclusione, contestava all'intermediario la violazione degli artt. 117 TUB (mancanza di trasparenza nel piano della società di recupero); 119 TUB (mancata consegna dell'estratto conto e dei conteggi); 1264 c.c. (cessione non notificata con piano attivo in corso), nonché delle norme in materia di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Ribadiva, inoltre, l'indeterminatezza del credito. Nel modulo di ricorso precisava le seguenti conclusioni: *"1 Accertare la violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale da parte di [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO – NDR] ; 2 Disporre la rideterminazione della pretesa creditoria relativa alla posizione n. ***572, anche fino all'eventuale azzeramento del saldo richiesto, in assenza di idonea prova della stessa; 3. In subordine, ordinare all'intermediario la produzione dell'estratto conto cronologico completo e analitico del rapporto".*

Nel file *"allegati..."*, prodotto in uno al ricorso, alla pagina 43 sono però presenti le seguenti, parzialmente difformi, conclusioni: *"5. RICHIESTE FINALI. Il ricorrente chiede che l'ABF: Ridetermini il debito fino al SALDO ZERO. Perché il credito è incerto, contestato e ampiamente compensato dai pagamenti. Ordini all'intermediario la consegna dell'estratto conto ex art. 119 TUB, dal 2018 a oggi. Accerti la mancata risposta al reclamo e disponga la condanna dell'intermediario. Disponga la correzione delle segnalazioni e dei protesti ove collegati alle irregolarità gestionali. Disponga ogni ulteriore misura ritenuta di giustizia".*

2. Si costituiva l'Intermediario, eccependo preliminarmente di avere riscontrato il reclamo nei termini di legge. Eccepiva, sempre in via preliminare, la nullità per genericità della domanda relativa alla violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede. Contestava, inoltre, che sussistesse incertezza circa la "quantificazione del debito", dal momento che questo era stato espressamente riconosciuto da Parte ricorrente, ed era assistito dalla sottoscrizione di effetti cambiari (che costituiscono titolo esecutivo).

Circa la cessione, confermava di avere ceduto il credito a una società terza, e aveva pertanto inviato Parte ricorrente a rivolgersi a detta cessionaria ai fini della verifica dei pagamenti. Avendo, infatti, ceduto il credito, l'Intermediario non aveva più titolo o legittimazione per conoscere lo stato dei pagamenti, né per riscuotere le cambiali.

Contestava, in generale, tutte le ulteriori pretese di Parte ricorrente precisando le seguenti conclusioni: *"Per tutti i motivi esposti (...) confida nel rigetto del ricorso".*

3. Parte ricorrente depositava repliche, insistendo per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso.

4. L'Intermediario depositava controrepliche, precisando che la comunicazione del 30 dicembre 2020 (ove aveva fatto riferimento a 91 rate da € 93 ciascuna) era frutto di un errore materiale, come agevolmente ricavabile dal piano di rientro sottoscritto dal cliente. Insisteva, per tutto quant'altro, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

I. Parte ricorrente deduce, innanzitutto, la mancata risposta, da parte dell'Intermediario, al proprio reclamo del 22 novembre 2025. Nel modulo di ricorso, tuttavia, dichiara di avere inoltrato il reclamo il

22 ottobre 2025, e che l'Intermediario avrebbe risposto nel termine di 2 mesi. Ad ogni modo, è lo stesso Ricorrente a produrre la risposta ricevuta dall'Intermediario (all. "Risposta 16-12" al ricorso), nonché gli ulteriori riscontri ricevuti dalla società cessionaria, estranea al presente procedimento. Indipendentemente, dunque, dal profilo dell'autonoma rilevanza del mancato riscontro al reclamo, la doglianza di Parte ricorrente è comunque infondata in punto di fatto.

II. Sempre in via preliminare, nel file "allegati", prodotto in uno al ricorso, alle pagine 40-43 sono contenute domande contro le società cessionarie del credito. Indipendentemente dal profilo della capacità di detti soggetti di essere parti in ABF, risulta dirimente che essi non siano stati indicati come convenuti nel modulo di ricorso, e che, pertanto, il ricorso non sia stato ad essi comunicato. Le relative domande vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.

III. Va, ancora, affermata l'opponibilità al Ricorrente della cessione del credito. Invero, la lettera (all. 4 controdeduzioni) risulta inviata a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo di residenza dello stesso ricorrente, come dichiarato dal modulo di ricorso. Irrilevante, pertanto, che il Ricorrente non l'abbia mai ritirata e che il plico, il 18 ottobre 2021, sia stato restituito al mittente per mancato ritiro.

In ogni caso, almeno a partire da una certa data, la lettera fu anche effettivamente conosciuta dal Ricorrente, dal momento che è stata prodotta in uno al ricorso (pag. 28-29 "allegati").

III. Il ricorso è poi diretto a contestare la scarsa trasparenza, tenuta dall'Intermediario, nella gestione della procedura di rientro del finanziamento. In particolare, le domande di parte ricorrente sono così sintetizzabili:

- richiesta di consegna ex art. 119 TUB dell'estratto conto dal 2018 ad oggi;
- rideterminazione del saldo debitore e, in caso di accertata impossibilità, azzeramento del debito;
- accertamento della violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede.

III.1. Parte ricorrente chiede la consegna ex art. 119 TUB dell'estratto conto dal 2018 ad oggi. La domanda, pur non formulata esplicitamente in sede di reclamo, costituisce diretta conseguenza di quanto ivi lamentato: Parte ricorrente, infatti, aveva contestato la mancata consegna del piano analitico e del rendiconto aggiornato. Ad ogni modo, sul punto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che l'Intermediario ha prodotto la lista movimenti del rapporto e l'estratto conto del rapporto (all.ti 5 e 6 alle controdeduzioni), relativamente agli incassi ricevuti prima della cessione del credito.

Si aggiunga che nella comunicazione di cessione del credito (come detto, opponibile al Ricorrente) viene indicato l'importo residuo ceduto (*"saldo credito ceduto al 08/06/2021 € 14.940,74"*).

III.2. Parte ricorrente deduce, poi, la mancata trasparenza e chiede, conseguentemente, la rideterminazione del saldo debitore e, in caso di accertata impossibilità, l'azzeramento del debito.

Le domande di rideterminazione del saldo e di azzeramento del debito non possono trovare accoglimento. Invero, come detto, l'Intermediario non è più titolare dei crediti, sicché difetta di legittimazione in senso sostanziale. Le relative domande di rideterminazione, pertanto, dovranno essere proposte dal Ricorrente agli attuali titolari del credito.

Ai medesimi soggetti dovranno essere rivolte le contestazioni relative alla mancata contabilizzazione di pagamenti effettuati.

III.3. Per quanto concerne le domande di accertamento delle violazioni circa la trasparenza, queste sono pure infondate. Invero, come detto, l'esistenza e l'ammontare del debito avevano costituito oggetto di un piano di rientro cambiario, il quale indicava gli importi dovuti.

Come correttamente evidenziato dall'Intermediario, sul punto, la comunicazione del 30 dicembre 2020 era chiaramente viziata da un errore materiale, immediatamente riconoscibile, dal momento che, pur menzionando l'importo corretto di € 17.600,00 e facendo riferimento al piano di rientro, menzionava poi un numero di rate e un importo per rata errati: *"91 rate da € 93 per un totale di € 17.600"* (laddove

91 x 93, come evidenziato dallo stesso Ricorrente, fa € 8.643). Posto che il contenuto del piano di rientro era perfettamente conosciuto da entrambe le parti, l'errore materiale era, come detto, immediatamente riconoscibile e certamente non idoneo a ingenerare incertezza. Analogamente, esso non costituisce certamente una violazione delle norme sulla trasparenza o sulla buona fede.

IV. Ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE